



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n° 454

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che regola le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi l'attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell'intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati,per ogni infrazione,almeno due fotogrammi ,di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata;l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione,l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione,la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTA l'istanza in data 24 settembre 2004, integrata con ulteriori atti in data 12 ottobre 2005, presentata dalla Ditta Sodi Scientifica s.p.a.,con sede legale in Via Poliziano 20, Settimello di Calenzano (FI), tesa ad ottenere l'approvazione del dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo,denominato "Autostop Max";

VISTO il voto n.244/05 , reso nella adunanza del 15 dicembre 2005, acquisito agli atti di questo Ufficio in data 8 marzo 2006, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni: che nei siti di installazione sia costantemente garantito un valore di luminanza media della strada superiore a 0,5 cd/m²;che in fase di installazione si verifichi che nelle foto compaia anche la linea di arresto alla intersezione; che l'alimentazione delle spire, prevista a tensione di rete a 230V-50Hz, avvenga attraverso un trasformatore di isolamento o con sistemi a tensione di sicurezza (<50 V o preferibilmente <24V); che siano previsti,oltre all'adesivo di avvertimento contro il pericolo di folgorazioni, dispositivi di scarica delle tensioni residue per evitare rischi in caso di apertura del carter del flash senza aver atteso che i condensatori si siano scaricati;che sia posta particolare attenzione al montaggio del sistema, con specifiche valutazioni sulla idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle effettive condizioni di impiego; che nella documentazione concernente la funzionalità del sistema siano opportunamente evidenziate le condizioni ambientali di impiego,le prestazioni in termini di intervallo per il riconoscimento di veicoli in successione o su più corsie,nonché le condizioni di interoperabilità con sistemi aventi analoghe funzioni;

VISTO il Manuale di Istruzioni del dispositivo, rielaborato in modo da comprendere, opportunamente evidenziate, le raccomandazioni e le prescrizioni espresse con il voto n.244/05 dalla V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, depositato dalla società Sodi agli atti di questo Ufficio;

D E C R E T A

- Art.1. E' approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "Autostop Max", prodotto dalla Ditta Sodi Scientifica s.p.a., con sede legale in Via Poliziano 20, Settimello di Calenzano (FI).
- Art.2. Il dispositivo denominato "Autostop Max" può essere utilizzato sia in ausilio all'operatore di polizia, sia in modalità automatica senza la presenza dell'organo di polizia, per l'accertamento della infrazione di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa. La sua installazione ed impiego dovrà avvenire nel rispetto delle raccomandazioni e delle prescrizioni di utilizzo contenute nel Manuale di Istruzioni che dovrà essere allegato al dispositivo nella versione depositata presso questo Ufficio.
- Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti, altresì, a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
- Art.4. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante

Roma, 9.5.06

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)